

# 1748/2015

CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

## SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

RG. 2480/10

Cron. 1205

Rep. 2018

Rel. D'AMORE

oggetto danni

La Corte d'Appello di Napoli, IV sezione civile, così composta:

Dott. Marzia Consiglio	Presidente
Dott. Maria Sena	Consigliere
Dott. Margherita d'Amore	Consigliere relatore

Riunita in Camera di Consiglio ha pronunciato la seguente:

## SENTENZA

nella causa civile n. 2480 R.G. 2010

### TRA

S.p.a. Firs It. di Assicurazioni in L.C.A. in persona del Liquidatore pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Ricciardi e con lo stesso elettivamente domiciliata in Napoli al corso Umberto I 381 presso l'avv. Stefano Pellegrino;

**Appellante**

### E

Rosina <sup>\*</sup>rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente dagli avv. Michele Liguori e Tiziana Conte, presso il primo elettivamente domiciliata in Napoli alla piazza Esedra Ed. Edilforum Is. F10, Centro Direzionale; *\* Note*

**Appellata ed appellante incidentale**

### NONCHÉ

S.p.a. Assicurazioni Generali quale Impresa Designata per la Regione Campania alla Gestione del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, in persona del legale rappresentante pro tempore;

**Appellata contumace**

### E

Cucci Mario

**Appellato contumace**

*MAR*

*Meh*

**Conclusioni delle parti:**

Come da atti e verbali di causa.

**Svolgimento del processo:**

Con atto di citazione ritualmente notificato Rosina conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Napoli, Cucci Mario, la Firs Assicurazioni in Liquidazione Coatta Amministrativa in persona del Liquidatore pro tempore e la s.p.a. Assicurazioni Generali quale Impresa Designata per la Regione Campania alla Gestione del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada ,al fine di sentirli condannare ,in solido tra loro, al risarcimento dei danni alla persona subiti da essa attrice quale trasportata a bordo dell'auto Mercedes targata CS468610 condotta e di proprietà di Cucci Mario, in occasione del sinistro verificatosi in data 02 ottobre 1994 alle ore 21.40 circa in Benevento allorché la predetta vettura Mercedes ,assicurata con la s.p.a. Assicurazioni, nell'imboccare una curva sita in contrada San Chirico, senza rallentare, andava ad invadere l'opposta corsia di marcia andando a collidere frontalmente con la vettura Alfa Romeo targata BN216696. Costituitasi in giudizio la sola Firs Assicurazioni che impugnava la domanda, chiedendone il rigetto, svolta attività istruttoria e precisate le conclusioni, la causa veniva decisa con sentenza dal Tribunale di Napoli depositata in data 18 giugno 2009 che condannava, in solido tra di loro, i convenuti, al pagamento, in favore dell'attrice, della somma di € 81.956,00 oltre interessi legali dalla data della decisione al soddisfo, nonché al pagamento delle spese di lite ,con attribuzione al procuratore anticipatorio avv. Liguori. Avverso detta sentenza ha proposto appello con atto ritualmente e tempestivamente notificato, la Firs It. Assicurazioni in L.C.A. chiedendo ,per i motivi esposti in atto d'appello (di seguito precisati nella motivazione della presente sentenza) di dichiarare, in riforma dell'impugnata sentenza, l'inammissibilità ed improcedibilità della domanda proposta dall'attrice, annullando la condanna in danno di essa Firs in L.C.A. e per essa dell'Impresa Designata Assicurazioni Generali e disponendo la restituzione delle somme versate a titolo di provvisionale; dichiarare comunque la sentenza priva di specificità sul computo della somma liquidata in favore della Rosina e dichiarare l'esatta somma dovuta; con vittoria di spese e competenze del presente grado. Si costituiva ritualmente la sola appellata Rosina impugnando l'atto d'appello di cui chiedeva il rigetto; proponeva inoltre appello incidentale chiedendo, per i motivi esposti in comparsa di costituzione (di seguito riportati in motivazione) ,in parziale riforma dell'impugnata sentenza, liquidare ad essa Ponzo il danno non patrimoniale relativo all'invalidità permanente e temporanea in misura maggiormente adeguata e secondo giustizia; liquidare ad essa Ponzo il danno patrimoniale da lucro cessante e/o il danno emergente da perdita di chance, passata, attuale e futura nella misura

ritenuta secondo giustizia; liquidare il danno emergente passato nella misura di giustizia e in ogni caso rivalutare le somme liquidate per danno emergente passato dalle erogazioni al soddisfo; liquidare il danno emergente futuro; liquidare la rivalutazione monetaria di tutte le somme attribuite, a far data dall'evento per le somme da liquidarsi, e dal 01 giugno 2009, per le somme già liquidate dal primo Giudice, nonché gli interessi legali sulle somme annualmente rivalutate sino alla data di deposito della sentenza; liquidare il danno emergente della parcella giudiziale del difensore e del consulente tecnico medico di parte, nella misura ritenuta secondo giustizia, e solo in via gradata, liquidare l'importo della predetta parcella unitamente alle spese di lite di primo grado, da liquidarsi nella misura richiesta con la parcella depositata, con distrazione in favore dell'avv. Michele Liguori; con vittoria di spese anche del presente grado, da liquidarsi in favore di entrambi i procuratori antistatari; infine, porre tutte le somme a carico solidale degli appellati, ed in caso di incapacità del massimale, peraltro non provata e neanche eccepita, dichiarare la mala gestione della s.p.a. e/o dell'Impresa Designata ed estendere a loro, condanna per tutte le somme eccedenti il presunto limite del massimale; confermare infine nel resto l'impugnata sentenza. Precisate quindi, dalle parti costituite, le conclusioni e concessi termini ex art. 190 c.p.c., la causa è stata riservata a sentenza.

**Motivi della decisione:**

Va innanzitutto dichiarata la contumacia degli appellati Cucci Mario e s.p.a. Assicurazioni Generali quale Impresa Designata alla Gestione del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, entrambi ritualmente evocati e non costituitisi nel presente grado di giudizio. Va poi premesso che ritualmente è stata, anche in primo grado, dichiarata la contumacia della s.p.a. Assicurazioni Generali quale Impresa Designata non risultando dagli atti di causa che detta Impresa sia stata rappresentata processualmente dalla Firs in L.C.A. in persona del Commissario Liquidatore pro tempore. Tanto premesso rileva la Corte che l'appello principale proposto dalla Firs It. di Assicurazioni in L.C.A. è infondato e privo di pregio.

Quanto al primo motivo relativo all'erronea mancata detrazione della somma già assegnata all'attrice Rosina, a titolo di provvisionale disposta dal Tribunale con ordinanza in data 19 luglio 2007, somma ammontante ad € 46.117,85, appare evidente dalla motivazione della sentenza di primo grado, e va comunque ulteriormente precisato e ribadito in questa sede, che il complessivo importo di € 81.956,00 liquidato con la predetta sentenza in favore dell'attrice, è comprensivo della suddetta somma attribuita, alla stessa, a titolo di provvisionale in corso di causa. Né può ritenersi che il primo Giudice abbia errato nel liquidare l'intero danno subito da

l'attrice Rosina, non avendo la s.p.a. Firs di Assicurazioni, nel giudizio di primo grado, mai dedotto né provato di avere corrisposto la predetta provvisionale (prova peraltro non fornita neanche nel presente grado di giudizio, non potendosi inoltre la circostanza ritenere pacifica e incontestata); sicché in definitiva corretta appare l'impugnata sentenza sul punto dovendosi provvedere eventualmente in sede esecutiva a detrarre gli importi già corrisposti, allo stato non provati, effettuando i relativi conteggi, anche in ordine agli interessi dovuti.

Privo di pregio è altresì il secondo motivo d'appello, peraltro genericamente formulato, proposto dalla Firs, relativo al mancato accoglimento dell'eccezione di improponibilità della domanda ex l. 990/69, essendo invece stato pienamente rispettato il disposto di detta legge, con la documentata richiesta preventiva di risarcimento del danno formulata, per conto dell'attrice, sia all'impresa Firs in Liquidazione Coatta Amministrativa sia all'Impresa Designata territorialmente competente, a mezzo di lettera raccomandata datata 11 novembre 1995 ricevuta, come da relativi avvisi di ricevimento, in data 15 novembre 1995 (documenti tutti allegati, sub n. 2, al fascicolo di primo grado dell'appellato Rosina, in atti), ben più di sei mesi prima dell'instaurazione del presente giudizio (avvenuta con citazione notificata il 17 aprile 2004).

Infine del tutto privo di pregio è il terzo ed ultimo motivo del gravame principale, relativo al mancato accoglimento dell'eccezione del "ne bis in idem", non essendo la Rosina stata parte, né essendo in alcun modo intervenuta nel giudizio svoltosi innanzi al Tribunale di Benevento, intercorso tra il proprio trasportante Cucci Mario ed il conducente e proprietario di altra auto coinvolta nel sinistro, conclusosi con sentenza depositata in data 21 gennaio 2003, di cui l'attrice ha soltanto invocato l'efficacia riflessa quanto all'affermazione di esclusiva responsabilità del proprio trasportante Cucci Mario; pertanto, essendo essa attrice rimasta del tutto estranea al predetto giudizio, intercorso tra parti diverse, correttamente è stata esclusa, dal Giudice di primo grado, ogni preclusione derivante dal predetto giudicato.

Passando quindi all'appello incidentale ritualmente proposto dall'appellata Rosina, va rilevato che la stessa ha esposto le censure mosse avverso la sentenza di primo grado, in sei articolati motivi d'appello con i quali ha dedotto: 1) incongrua liquidazione del danno non patrimoniale (biologico e morale) relativo all'invalidità permanente ed all'invalidità temporanea; 2) mancata liquidazione del danno patrimoniale da lucro cessante da inabilità permanente e da inabilità temporanea e/o da perdita di possibilità favorevole (c.d. perdita di chance) passata, attuale e futura; 3) incongrua liquidazione del danno emergente passato, in particolare relativo alle spese mediche sostenute ed in ogni caso mancata liquidazione della rivalutazione monetaria del

relativo importo riconosciuto dal Giudice di primo grado; 4) mancata liquidazione del danno emergente futuro; 5) mancata liquidazione del danno emergente per la parcella stragiudiziale del difensore e del consulente tecnico medico di parte; 6) incongrua liquidazione delle spese di lite, in misura inferiore a quella richiesta con nota spese specifica.

Orbene innanzitutto deve ritenersi solo parzialmente fondato il primo motivo d'appello incidentale. Con lo stesso si lamenta erronea ed incongrua liquidazione del danno non patrimoniale subito da essa Rosina, e violazione del principio del risarcimento integrale del predetto danno non patrimoniale, in particolare per avere la sentenza di primo grado applicato – erroneamente a parere dell'appellante – le tabelle del Tribunale di Milano relative all'anno 2007 in luogo di quelle relative all'anno 2009, nonché per avere ommesso, il Giudice di primo grado, quantomeno di rivalutare le relative somme alla data della decisione; inoltre, per avere in ogni caso ommesso di personalizzare in maniera adeguata la relativa liquidazione. In ordine a dette doglianze osserva *la* Corte che, contrariamente all'assunto dell'appellante, la liquidazione del danno biologico permanente e temporaneo subito da essa Rosina è stata effettuata dal Tribunale di Napoli, nella sentenza oggetto di gravame, sulla scorta delle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano – ampiamente utilizzate da questo Ufficio giudiziario nonché ritenute, in generale, dalla stessa appellante incidentale valido criterio di riferimento ai fini della valutazione equitativa del danno non patrimoniale – relative non già all'anno 2007 come dall'appellante sostenuto, bensì relative all'anno 2008. Ciò è agevolmente desumibile, per quanto riguarda il danno da “permanente”, dal confronto tra l'importo concretamente riconosciuto, nell'impugnata sentenza, per tale voce, comprensivo di aumento per personalizzazione (pari ad € 70.000,00), e quello previsto, tenuto conto delle lesioni permanenti invalidanti del 25%, come quelle riportate dalla Ponso, e considerata l'età di 47 anni della danneggiata all'epoca del fatto, dalle tabelle milanesi aggiornate all'anno 2008 (importo pari ad € 63.790,00, salvo ulteriore personalizzazione). Quanto poi al danno da inabilità temporanea, è stato riconosciuto e liquidato, con la sentenza di primo grado, in favore di essa proprio l'importo giornaliero di € 69,14 previsto dalle tabelle milanesi sopra indicate relative all'anno 2008. Orbene corretta appare, a parere della Corte, l'applicazione delle citate tabelle milanesi aggiornate all'anno 2008, trattandosi delle tabelle effettivamente in vigore all'epoca di deposito della sentenza di primo grado (18 giugno 2009), essendo invece le tabelle relative all'anno 2009 – della cui mancata applicazione si duole l'appellante incidentale – state redatte dall'Osservatorio della Giustizia Civile di Milano soltanto in data 28 giugno 2009, e quindi in epoca successiva, seppur di poco, al deposito della predetta sentenza di primo grado. Tuttavia può

convenirsi, con essa appellante incidentale, che l'importo derivante in concreto dall'applicazione delle tabelle sopra citate dell'anno 2008 non appare congruo ed equo in relazione all'effettivo intero danno non patrimoniale subito dalla danneggiata nella sua più ampia accezione; non prevedendo in particolare, le predette tabelle milanesi, contrariamente a quelle elaborate in epoca successiva, il danno morale inteso come sofferenza psichica soggettiva non sfociato in una vera e propria patologia, né apparendo idonea ed adeguata – ai fini del risarcimento di detta voce di danno – e tenuto conto delle lesioni subite dalla e degli esiti alla stessa residuati (esiti di trauma contusivo-distorsivo alla spalla destra, al ginocchio sinistro con frattura pluriframmentaria della rotula, nonché al collo piede destro con frattura del malleolo peroniero) la modestissima “personalizzazione” operata dal Giudice di primo grado. Tale personalizzazione, del resto, appare inadeguata anche in relazione agli ulteriori pregiudizi – danno esistenziale, danno relazionale, danno estetico tenuto conto degli esiti cicatriziali sul corpo, nonché alla capacità lavorativa generica, considerata la limitazione funzionale a carico del ginocchio e della caviglia sinistra – nel caso di specie allegati e sufficientemente provati dalla Rosina, pregiudizi che appaiono tutti meritevoli di adeguato risarcimento. Pertanto ritiene la Corte che a titolo di danno morale, liquidato all'attualità, debba essere aumentato nella misura del 40% l'importo di € 63.790,00 previsto dalle citate tabelle del 2008 applicate dal Giudice di primo grado in relazione al danno biologico da permanente subito da essa, elevandosi così il predetto importo alla somma di € 89.306,00. Tale valore va poi aumentato del 17% onde consentire la “personalizzazione” della liquidazione, elevandosi così ad € 104.988,00 il quantum spettante alla, con riferimento a valori monetari attuali. Aggiunti infine a tale importo quello, già sopra precisato, riconosciuto dal Tribunale per inabilità temporanea totale e parziale per un totale di euro 10.787,00 rivalutato peraltro all'attualità (dal 2009 ad oggi) elevandosi così tale importo ad euro 11690,81, nonché quello ulteriore, parimenti già attribuito dal Tribunale, per spese mediche sostenute e dimostrate da essa (euro 1168,00), anch'esso rivalutato all'attualità elevandosi così ad euro 1265,86; ne consegue che il totale della somma effettivamente dovuta ad essa appellante ammonta ad € 117.944,67; sicché entro tali limiti va accolto il primo motivo d'appello incidentale, condannandosi, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, la società appellante e gli appellati rimasti contumaci, al pagamento di tale complessiva maggior somma in favore dell'appellata Rosina. Su detta somma, devalutata alla data del sinistro (02 ottobre 1994) ed annualmente rivalutata, sono inoltre dovuti gli interessi legali, sino alla data della presente decisione, nonché gli ulteriori interessi legali da quest'ultima al saldo.

Quanto ai motivi d'appello incidentale sub nn. 2, 3 e 4, relativi alla mancata liquidazione del danno patrimoniale da lucro cessante e/o danno emergente da perdita di chance, al mancato riconoscimento di ulteriori spese mediche rispetto a quelle documentate già liquidate dal Tribunale ed in ogni caso alla mancata rivalutazione monetaria dell'importo riconosciuto per queste ultime, infine alla mancata liquidazione del danno emergente futuro, si tratta di censure tutte prive di pregio. Deve escludersi innanzitutto nella specie la spettanza di un risarcimento danni per lucro cessante derivante da ridotta capacità reddituale, non emergendo dalle risultanze dell'espletata consulenza tecnica d'ufficio alcuna menomazione della capacità lavorativa specifica di lavoro dell'attrice, né in relazione alla propria attività di casalinga né tantomeno in relazione all'ulteriore attività di bracciante agricola che si assume svolta, essendo quindi del tutto indimostrata una contrazione reddituale, in prospettiva, ragionevolmente verificabile. D'altro canto oltre a doversi escludere un'impossibilità, di essa di attendere alle normali occupazioni domestiche ed al coordinamento della vita familiare, del tutto indimostrata né desumibile in via di presunzione, alcuna prova l'attrice ha fornito in ordine all'entità dei redditi che avrebbe percepito per lo svolgimento dell'attività di bracciante agricola con conseguente mancata dimostrazione del preteso pregiudizio economico subito in relazione a detta attività.

Quanto poi alle spese mediche, sostenute e da sostenersi, correttamente e con condivisibile motivazione del Giudice di primo grado ha liquidato soltanto quelle documentate e dimostrate, null'altro potendosi riconoscere, in favore dell'odierna appellante, per ulteriori spese non documentate, evidentemente sopportate dal Servizio Sanitario Nazionale, nonché per spese future, da ritenersi non necessarie, ed in relazione alle quali alcuna documentazione (prescrizioni mediche, preventivi), è stata allegata.

Quanto poi al quinto ed al sesto ed ultimo motivo d'appello incidentale, relativi alla mancata liquidazione delle spese per l'attività extragiudiziale svolta dal difensore, ed all'incongrua liquidazione delle spese giudiziali, in misura inferiore a quanto richiesto con la specifica parcella redatta dal difensore stesso, detti motivi devono ritenersi assorbiti comportando il parziale accoglimento del primo motivo d'appello incidentale la necessità di procedere alla riliquidazione delle spese di lite di primo grado, le quali, tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio, vanno poste, unitamente a quelle del presente grado, interamente a carico della società appellante e degli appellati rimasti contumaci, in solido tra loro, ricomprendendosi poi e tenendosi conto, nella relativa liquidazione, anche dell'attività stragiudiziale prestata dal difensore di essa appellante incidentale, non liquidabile autonomamente, trattandosi di attività propedeutica al giudizio stesso

e priva di autonoma rilevanza.

In accoglimento, infine, dell'ulteriore doglianza esposta sempre con il predetto motivo d'appello incidentale sub n. 5, l'appellante principale e gli appellati Cucci Mario ed Impresa Designata vanno altresì condannati al rimborso, in favore della Rosina, delle spese della consulenza medica di parte (perizia medica a firma del dott. Rosario Mazzei) trattandosi di spesa necessaria ed essendo comprovato dalla relativa fattura allegate, il complessivo esborso di € 83,00.

Infine come sopra precisato, tenuto conto dell'esito complessivo della lite, le spese di entrambi i gradi di giudizio vanno poste a carico della società appellante e degli appellati Cucci Mario e Assicurazioni Generali quale Impresa Designata, maggiormente soccombenti, tutti in solido tra loro.

**P.Q.M.**

La Corte d'Appello di Napoli, IV sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla s.p.a. Firs IT. di Assicurazioni in L.C.A. e sull'appello incidentale proposto da Rosina avverso la sentenza del Tribunale di Napoli in data 18 giugno 2009, così provvede:

Rigetta l'appello principale proposto dalla s.p.a. Firs It. di Assicurazioni in L.C.A. in persona del Liquidatore pro tempore; accoglie per quanto di ragione l'appello incidentale proposto da Rosina e per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, condanna la predetta società appellante e gli appellati Cucci Mario ed Assicurazioni Generali s.p.a. quale Impresa Designata per la Regione Campania alla Gestione del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, tutti in solido tra loro, al pagamento della complessiva somma di € 117.944,67 in favore di Rosina oltre interessi legali sulla predetta somma devalutata secondo indici Istat alla data del 02 ottobre 1994, ed annualmente rivalutata sino alla data della presente sentenza, nonché ulteriori interessi legali da quest'ultima al saldo; nonché al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio in favore dell'appellata Rosina; liquida dette spese, quanto al primo grado in € 11.250,00, di cui € 450,00 per spese, comprensive di quelle della consulenza di parte, € 3.000,00 per diritti ed € 7.800,00 per onorari oltre IVA e CPA, da attribuirsi in favore del procuratore antistatario avv. Michele Liguori; e quanto al presente grado in € 10.680,00, di cui € 200,00 per spese ed € 10.480,00 per compensi professionali oltre IVA, CPA e spese generali ex lege, da attribuirsi ad entrambi i procuratori anticipatari; conferma infine nel resto l'Impugnata sentenza.

Così deciso in Napoli, il 27 febbraio 2015

Il Consigliere estensore

*M. A. M.*

Il Presidente

*H. E.*

